



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
14/071/CU08/C6

**POSIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE  
AUTONOME IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE “NUOVI  
CRITERI E MODALITÀ PER L’EROGAZIONE, L’ANTICIPAZIONE E LA  
LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLO SPETTACOLO DAL VIVO A VALERE SUL  
FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DI CUI ALLA LEGGE 30 APRILE 1985, N. 163,  
AI SENSI AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 3, DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE  
2005, N. 239 E DELL’ARTICOLO 9, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 8 AGOSTO  
2013, N. 91, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 OTTOBRE 2013,  
N. 112**

*Punto 8) O.d.g. Conferenza Unificata*

Le Regioni rilevano che ormai dal 2001 il Parlamento non è riuscito ad approvare una legge che dettasse i principi fondamentali per lo spettacolo dal vivo, portando il Governo, oggi, a disciplinare il settore attraverso un Decreto Ministeriale che deroga al principio di sussidiarietà verticale, mantenendo la regolazione e la gestione diretta dei contributi, e confermando la gestione del Fondo Unico per lo Spettacolo con le stesse modalità stabilite prima della riforma del Titolo V della Costituzione.

Poiché le Regioni da anni si assumono rilevanti responsabilità nei propri territori per il sostegno delle attività e il riequilibrio dell’offerta culturale, condividendo la necessità di riforma del settore, peraltro ribadita più volte in sede di confronto istituzionale, **si conferma la necessità che l’intervento dello Stato si raccordi sempre più, in termini di principi e di strategie, con quello delle Regioni, per dare effettivo impulso allo spettacolo dal vivo sull’intero territorio nazionale senza sovrapposizioni o contraddizioni.**

Si rileva come il Decreto sia portatore, seppure limitatamente alle Residenze ed alle Azioni di Sistema (articoli 45 e 46), di un nuovo valore della relazione fra Stato e Regioni, che dovrà però essere supportata, per esprimere tutta la propria novità e non restare solo una dichiarazione di stile, da adeguate risorse finanziarie secondo i principi di sussidiarietà inter-istituzionale.

Preso atto che il Ministero ha accolto, nel testo del Decreto inviato alla Conferenza Unificata il 6 giugno 2014, diverse significative richieste migliorative delle Regioni, in particolare con riguardo al tavolo tecnico per la verifica dell’attuazione del decreto, al parere delle Regioni sui Teatri di Rilevante Interesse Culturale ed alla riduzione delle rigidità nella realizzazione delle attività,

**la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l’intesa sullo schema di Decreto Ministeriale, nel testo trasmesso alla Conferenza Unificata il 6 giugno 2014, condizionata all’accoglimento dei seguenti emendamenti:**

A. Il nuovo testo del Decreto introduce, migliorando la stesura originale, la possibilità per i soggetti richiedenti per l’ambito musica di presentare fino a due domande all’interno dell’ambito medesimo. Al fine di valorizzare la multidisciplinarietà, che rappresenta una delle novità più significative introdotte, si propone il seguente emendamento:

**Art.3, comma 6, lettera b):** aggiungere dopo le parole “*relativamente al settore festival e rassegne*” le parole “**o per l’ambito progetti multidisciplinari, relativamente al settore festival**”;

**B. Art.11, comma 2, lettera a):** sostituire le parole “*cinquanta per cento*” con “**quaranta per cento**”;

C. L’attività all’estero per gli organismi dello spettacolo dal vivo è stata in questi anni un importante mezzo di diffusione del *marchio Italia*, ma anche di autofinanziamento delle attività di produzione, i cui ricavi sono reinvestiti in Italia (basti pensare alle paghe ed agli oneri sociali delle attività svolte all’estero che sono versati in Italia). L’integrazione degli Stati UE e i trattati europei in materia di libera circolazione e libero scambio (anche dei prodotti culturali) non contemplano che possano considerarsi in maniera differente le recite o i concerti a Milano da quelli in ogni altra città dell’Unione Europea. La limitazione all’ammissibilità dell’attività all’estero rischia inoltre di essere interpretata a livello europeo come una norma protezionista. **Sono indicati a seguire gli emendamenti che permettono una correzione di tale distorsione:**

- **Art. 14, comma 5:** sostituire le parole “*trenta per cento*” con “**quaranta per cento**”;
- **Art. 15, comma 4:** sostituire le parole “*trenta per cento*” con “**quaranta per cento**”;
- **Art. 20, comma 2, secondo periodo:** sostituire le parole “*venti per cento*” con “**trenta per cento**”;
- **Art. 22, comma 1, secondo periodo:** sostituire le parole “*venti per cento*” con “**trenta per cento**”;

Si segnalano infine tre refusi:

- **Art. 6, comma 6, quarto periodo:** sostituire le parole “*superiore al dieci per cento*” con “**superiore al quindici per cento**” e le parole “*soglia del dieci per cento*” con le parole “**soglia del quindici per cento**”;

*Motivazione: Il penultimo periodo di cui all’art. 6, comma 6, erroneamente fa riferimento ad una percentuale del “dieci per cento”, contrariamente a quanto stabilito dal primo periodo dello stesso comma che fa riferimento ad una percentuale del “quindici per cento”.*

- **Art. 11, comma 2, lett. g),** sostituire la parola “**quarantacinque**” con la parola “**quaranta**”;
- **Art. 50, comma 5:** cancellare e spostare il testo **all’art.45 comma 2.**

*Motivazione: è impropria la collocazione del termine per il raggiungimento dell’intesa fra Stato e Conferenza Unificata in materia di residenze all’interno dell’art.50 “Entrata in vigore, disposizioni transitorie e abrogazioni” (comma 5) che dovrebbe più correttamente essere inserito all’interno dell’art.45.*

Roma, 12 giugno 2014